

Proposta di terza direttiva del Consiglio per il coordinamento delle misure di garanzia imposte negli Stati membri alle società ai sensi dell'articolo 58, comma 2, del trattato nell'interesse dei soci e dei terzi in caso di fusione di società per azioni (*)

(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 16 giugno 1970)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

europea, ed in particolare l'articolo 54, comma 3, lettera g,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che il coordinamento previsto dall'articolo 54, comma 3, lettera g) e dal programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento è stato iniziato con la direttiva n. 68/151/CEE del 9 marzo 1968 (1);

considerando che tale coordinamento è stato proseguito con la direttiva n. del (2) che coordina le norme nazionali sulla costituzione delle società per azioni nonché sul mantenimento e sulle modificazioni capitale di tali società;

considerando che la tutela degli interessi dei soci e dei terzi richiede un coordinamento della legislazione degli Stati membri riguardanti le fusioni di società per azioni al fine di obbligare nel contempo anche quegli Stati membri ove finora la fusione, come istituto giuridico, è ignota, ad accogliere questa istituzione nel proprio ordinamento giuridico;

considerando che nel quadro di questo coordinamento è particolarmente importante assicurare agli azionisti delle società sottoposte alla fusione un'informazione adeguata e quanto più obbiettiva sia possibile sugli effetti della fusione, nonché garantire un'appropriata tutela dei loro diritti;

considerando che è parimenti indispensabile che il personale delle società sottoposte alla fusione sia informato e consultato sulle ripercussioni della fusione nei suoi confronti;

considerando che i creditori, obbligazionisti o no, ed i titolari di altri titoli della società incorporata de-

(*) Il testo di questa proposta di direttiva, come pure la sua motivazione, saranno pubblicati in allegato al Bollettino delle Comunità europee (Supplemento al Bollettino 5/1970). Il testo di questa pubblicazione sarà inviato gratuitamente a chiunque ne faccia richiesta al Servizio informazioni e diffusione dei documenti, 1, avenue de Cortenberg, 1040 Bruxelles.

(1) GU n. L 65 del 14. 3. 1968, pag. 8.

(2) GU n. C 48 del 24. 4. 1970, pag. 8.

vono essere tutelati onde evitare che la realizzazione della fusione arrechi loro pregiudizio;

considerando che la pubblicità prevista mediante la direttiva 68/151/CEE del 9 marzo 1968 deve essere estesa alle operazioni relative alla fusione affinché i terzi ne siano sufficientemente informati;

considerando che è necessario estendere le garanzie previste in favore dei soci e dei terzi, nel quadro della procedura di fusione, a talune operazioni giuridiche che, in certi settori essenziali, hanno delle caratteristiche analoghe a quelle della fusione affinché questa tutela non possa essere elusa;

considerando che, in vista di garantire la sicurezza giuridica nelle relazioni sia fra le società interessate che fra queste ed i terzi nonché fra i soci, bisogna limitare i casi di nullità stabilendo da una parte il principio della sanatoria ogni volta che esso è possibile e, d'altro canto, un termine breve per l'esercizio dell'azione di nullità,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Campo d'applicazione

1. Le misure di coordinamento prescritte dalla presente direttiva si applicano alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle seguenti forme di società:

- per il Belgio: la naamloze vennootschap
la société anonyme
- per la Francia: la société anonyme
- per la Germania: la Aktiengesellschaft
- per l'Italia: la società per azioni
- per il Lussemburgo: la société anonyme
- per il Paesi Bassi: la naamloze vennootschap

2. Gli Stati membri possono non applicare le disposizioni della presente direttiva alle società cooperative costituite in una delle forme di società indicate al comma precedente.

CAPITOLO I

Disciplina della fusione mediante incorporazione e della fusione mediante costituzione di nuova società

Articolo 2

1. Gli Stati membri disciplinano la fusione mediante incorporazione e la fusione mediante costituzione di una società nuova per le società soggette alla propria legislazione.

2. Ai sensi della presente direttiva si intende per fusione mediante incorporazione l'operazione con la quale una società trasferisce, per effetto di uno scioglimento senza liquidazione, l'intero suo patrimonio attivo e passivo ad altra società, conferendo agli azionisti della società incorporata azioni della società incorporante ed eventualmente un saldo in contanti di ammontare non superiore al 10 % del valore nominale delle azioni attribuite o — in mancanza di valore nominale — della loro equivalenza contabile.

3. Ai sensi della presente direttiva si intende per fusione mediante costituzione di nuova società l'operazione con la quale più società, per effetto di uno scioglimento senza liquidazione, trasferiscono l'intero loro patrimonio attivo e passivo ad una società che esse costituiscono, attribuendo ai loro azionisti azioni della nuova società ed eventualmente un saldo in contanti d'ammontare non superiore al 10 % del valore nominale delle azioni attribuite o — in mancanza di valore nominale — della loro equivalenza contabile.

4. Può procedersi alla fusione anche se, nel caso contemplato al comma 2, la società incorporata o, nel caso contemplato al comma 3, una o tutte le società sottoposte alla fusione sono in liquidazione, a condizione che esse non abbiano ancora iniziato la ripartizione dei loro attivi fra i loro azionisti.

CAPITOLO II

Fusione mediante incorporazione

Articolo 3

1. Gli organi preposti all'amministrazione di ciascuna delle società sottoposte alla fusione elaborano per iscritto un progetto di fusione.

2. Il progetto di fusione deve indicare quanto meno:

- a) la forma, la ragione sociale e la sede sociale delle società sottoposte alla fusione;

- b) il rapporto di scambio delle azioni e, se del caso, l'importo del saldo in contanti;

- c) le modalità di cessione delle azioni della società incorporante e la data a decorrere dalla quale queste azioni danno diritto a dividendi;

- d) la data a decorrere dalla quale le operazioni della società incorporata sono da considerarsi compiute per conto della società incorporante;

- e) i diritti che saranno conferiti dalla società incorporante agli azionisti che abbiano diritti speciali ed ai possessori dei titoli di cui agli articoli 13 e 14, o le misure proposte nei loro confronti.

3. Il progetto di fusione deve:

- a) essere pubblicato secondo le modalità previste dagli articoli 3, 5 e 6 della direttiva n. 68/151/CEE del 9 marzo 1968;

- b) essere messo a disposizione degli azionisti di ciascuna delle società sottoposte alla fusione, almeno un mese prima dell'assemblea generale chiamata a pronunciarsi sulla fusione.

Articolo 4

1. La fusione richiede l'approvazione dell'assemblea generale di ciascuna delle società sottoposte alla fusione, assemblea che delibera secondo le regole di quorum e di maggioranza stabilite dalle singole legislazioni nazionali. La maggioranza non può in nessun caso essere inferiore ai 2/3 sia dei voti collegati ai titoli rappresentati all'assemblea sia del capitale sociale rappresentato all'assemblea. Si applicano inoltre le norme relative alla modifica dello statuto.

2. La deliberazione verte sull'approvazione del progetto di fusione e sulle modifiche eventuali dello statuto che la realizzazione della fusione eventualmente implica.

Articolo 5

1. L'organo preposto all'amministrazione di ciascuna delle società sottoposte alla fusione redige una relazione dettagliata che illustra e motiva dal punto di vista giuridico ed economico il progetto di fusione ed in particolare il rapporto di scambio delle azioni.

2. Inoltre, per ciascuna delle società sottoposte alla fusione, uno o più esperti indipendenti designati o abilitati da un'autorità giudiziaria od amministrativa

verificano il progetto di fusione e redigono una relazione destinata agli azionisti. Questi esperti possono essere le persone incaricate del controllo dei conti della società.

Ogni esperto ha il diritto di ottenere presso le società partecipanti alla fusione le informazioni e tutti i documenti utili, e di procedere a tutte le verifiche necessarie.

Nella loro relazione gli esperti devono in ogni caso dichiarare se il rapporto di scambio delle azioni è giustificato. Questa dichiarazione deve essere motivata almeno mediante le seguenti indicazioni:

- a) il rapporto degli attivi netti delle società sulla base dei valori reali;
- b) il rapporto dei valori di rendimento delle società, tenuto conto delle prospettive per il futuro;
- c) i criteri di valutazione degli attivi netti e dei valori di rendimento.

Inoltre particolari difficoltà di valutazione devono essere menzionate nella relazione qualora ve ne siano.

3. Sono messi a disposizione degli azionisti di ciascuna delle società sottoposte alla fusione, almeno un mese prima della data dell'assemblea generale chiamata a pronunciarsi sulla fusione:

- a) le relazioni previste ai commi 1 e 2, relative alle loro società;
- b) i bilanci, i conti dei profitti e delle perdite e le relazioni annuali relative agli ultimi tre esercizi delle società sottoposte alla fusione;
- c) se l'ultimo bilancio si riferisce a un esercizio chiuso più di sei mesi prima della data del progetto di fusione, un prospetto della situazione contabile al primo giorno del secondo mese anteriore a tale data.

4. Il prospetto della situazione contabile di cui al comma 3, lettera c), è redatto secondo gli stessi metodi e secondo lo stesso schema di presentazione dell'ultimo bilancio annuale.

Tuttavia:

- a) non si procederà ad un nuovo inventario reale;
- b) le valutazioni che figurano nell'ultimo bilancio saranno modificate solo in funzione dei movimenti di scritture; si terrà però conto:
 - degli ammortamenti e dei fondi interinali;

— dei cambiamenti importanti di valore reale che non figurano nelle scritture.

Articolo 6

1. L'organo preposto all'amministrazione di ciascuna delle società sottoposte alla fusione redige una relazione dettagliata, in cui è contenuta la motivazione della fusione e sono illustrati gli effetti economici e sociali di essa sul personale della società nonché i provvedimenti che, in considerazione di tali effetti, devono essere presi per il personale.

2. Questa relazione deve essere tenuta a disposizione del personale e dei suoi rappresentanti in ciascuna delle società sottoposte alla fusione, almeno un mese prima della data dell'assemblea generale chiamata a pronunciarsi sulla fusione.

3. In ciascuna società l'organo preposto all'amministrazione esamina la relazione con i rappresentanti del personale della società prima della deliberazione dell'assemblea generale, relativa alla fusione. I rappresentanti del personale hanno la facoltà di esprimere per iscritto il proprio parere sulla relazione. Tale parere deve essere tenuto a disposizione dell'assemblea generale chiamata a pronunciarsi sulla fusione.

Articolo 7

1. Se, in seguito alla fusione, la società incorporante aumenta il suo capitale, questa operazione è effettuata secondo le disposizioni della direttiva n. del (1).

2. Gli Stati membri possono tuttavia non applicare le disposizioni di tale direttiva relative al controllo dei conferimenti in natura (art. 8), alla liberazione dei conferimenti in contanti per azioni precedentemente emesse (art. 21, commi 1 e 2), ed al diritto di sottoscrizione preferenziale (art. 25).

Articolo 8

Negli Stati membri la cui legislazione non prevede un controllo giudiziario od amministrativo delle decisioni delle assemblee generali sulla fusione o di qualsiasi altro documento contenente l'attestazione dell'avvenuta realizzazione della fusione, i verbali di dette assemblee od i documenti comprovanti l'avvenuta realizzazione della fusione devono essere redatti per atto autentico. In tal caso, il notaio deve verificare ed attestare l'esistenza e la regolarità del progetto di fusione nonché degli atti e delle formalità che incombono alla società per la quale egli opera.

(1) GU n. C 48 del 24. 4. 1970, pag. 8.

Articolo 9

1. Le legislazioni degli Stati membri stabiliscono il momento in cui la fusione si considera attuata nei confronti delle società sottoposte alla fusione, nei confronti degli azionisti e nei confronti dei terzi.

2. L'attuazione della fusione produce simultaneamente i seguenti effetti:

- a) il patrimonio della società incorporata è trasferito alla società incorporante conformemente all'articolo 15;
- b) gli azionisti della società incorporata diventano azionisti della società incorporante;
- c) la società incorporata si estingue.

3. Tuttavia nessuna azione della società incorporante viene emessa in sostituzione di azioni della società incorporata, che appartengono alla società incorporante. Le azioni da ultimo citate si estinguono.

Articolo 10

La fusione è resa di pubblico dominio, per ciascuna delle società partecipanti, secondo le modalità previste dagli articoli 3, 5 e 6 della direttiva n. 68/151/CEE del 9 marzo 1968.

Articolo 11

1. Le legislazioni degli Stati membri riconoscono ai creditori non obbligazionisti della società incorporata il diritto di ottenere una garanzia.

Esse possono prevedere la facoltà di esonerare la società dall'assolvimento di tale obbligo se i creditori godono già di una garanzia sufficiente o se la solvibilità della società incorporante è tale da escludere per essi qualsiasi pregiudizio. Esse possono anche prevedere che la società possa essere autorizzata a rimborsare anticipatamente i crediti in luogo di fornire una garanzia.

2. La tutela prevista dal presente articolo deve essere accordata quanto meno a tutti i creditori della società incorporata i cui diritti siano sorti anteriormente alla pubblicazione del progetto di fusione. Essa può tuttavia essere esclusa per quei creditori che godano di privilegio su beni che a norma di una legge particolare siano sottoposti a controllo amministrativo.

Articolo 12

1. Le disposizioni dell'articolo 11 si applicano agli obbligazionisti della società incorporata senza pregiudizio delle norme relative all'esercizio dei loro diritti.

2. Le legislazioni degli Stati membri possono tuttavia escludere tale tutela se prevedono:

- a) o che la fusione sia approvata dall'assemblea generale degli obbligazionisti o da questi individualmente;
- b) o che gli obbligazionisti abbiano il diritto di chiedere il rimborso anticipato dei loro crediti.

Articolo 13

1. Senza pregiudizio dell'applicazione dell'articolo 12, le legislazioni degli Stati membri provvedono a che i possessori di obbligazioni convertibili in azioni, di obbligazioni permutabili contro azioni, di obbligazioni con diritto di sottoscrizione preferenziale al capitale sociale, di obbligazioni con diritto agli utili, ed i titolari di diritti di sottoscrizione, godano in seno alla società incorporante di diritti equivalenti a quelli di cui godevano in seno alla società incorporata.

2. Esse possono tuttavia escludere questa tutela se prevedono che la modifica di tali diritti sia approvata o dall'assemblea generale dei possessori dei suddetti titoli o da costoro individualmente.

Articolo 14

1. Le legislazioni degli Stati membri assicurano che, salvo restando il diritto di voto che sia loro eventualmente riconosciuto in seno all'assemblea generale della società incorporata, i titolari di quote di godimento non rappresentative del capitale sociale e i titolari di azioni di godimento o di «Genußscheine» della società incorporata fruiscano in seno alla società incorporante di diritti equivalenti a quelli di cui fruivano in seno alla società incorporata.

2. Esse possono tuttavia escludere questa tutela se subordinano la modifica di tali diritti all'approvazione o dell'assemblea generale dei possessori di detti titoli o di costoro individualmente, o se consentono a questi di ottenere il riscatto dei loro titoli.

Articolo 15

L'attuazione della fusione comporta di diritto la trasmissione universale con effetto sia tra le società sottoposte alla fusione, sia nei confronti dei terzi, della totalità del patrimonio attivo e passivo della società incorporata alla società incorporante, senza pregiudizio della tutela dei terzi di buona fede che abbiano compiuto dei negozi sulla scorta delle indicazioni di registri pubblici facenti fede in materia di trasferimenti di beni.

Articolo 16

1. Le legislazioni degli Stati membri disciplinano la responsabilità civile dei membri degli organi amministrativi e di controllo della società incorporata, al fine di assicurare il risarcimento del danno subito dagli azionisti di questa società in conseguenza di errori imputabili a detti organi, commessi nella preparazione e nella realizzazione della fusione.

2. La disciplina della responsabilità di cui al precedente comma deve rispettare i principi seguenti:

- a) gli azionisti della società incorporata sono individualmente responsabili. Tuttavia, le legislazioni degli Stati membri possono all'uopo prevedere la rappresentanza collettiva degli azionisti e prevedere la ripartizione degli indennizzi riscossi a titolo di risarcimento dei danni;
- b) i membri di ciascuno degli organi competenti della società incorporata sono responsabili solidalmente. Tuttavia, essi possono liberarsi da tale responsabilità qualora diano la prova che nessun atto irregolare è a loro personalmente imputabile.

Articolo 17

1. Le legislazioni degli Stati membri prevedono la responsabilità civile degli esperti incaricati di redigere per la società incorporata la relazione prevista all'articolo 5, comma 2, al fine di assicurare il risarcimento del danno subito dagli azionisti di questa società in conseguenza di atti irregolari commessi da detti esperti nell'esercizio delle loro funzioni.

2. L'articolo 16, comma 2, vale anche per la responsabilità di cui al precedente comma.

Articolo 18

1. Le legislazioni degli Stati membri possono disciplinare la nullità della fusione solo alle condizioni seguenti:

- a) la nullità dev'essere dichiarata con decisione giudiziaria;
- b) una fusione già realizzata può essere dichiarata nulla solo in mancanza di controllo giudiziario od amministrativo o di atto autentico, ed a condizione che sia ancora possibile ripristinare lo statu quo nonché nel rispetto dei diritti acquisiti dai terzi di buona fede;
- c) l'azione di nullità può essere intentata entro sei mesi a decorrere dal momento in cui l'attuazione della fusione è divenuta opponibile a colui che invoca la nullità;
- d) quando è ancora possibile eliminare l'irregolarità suscettibile di provocare la nullità della fusione, il tribunale competente assegna alle parti interessate un termine di sanatoria;
- e) l'opponibilità ai terzi di una decisione giudiziaria che dichiara nulla la fusione è disciplinata dall'articolo 12, comma 1, della direttiva n. 68/151/CEE del 9 marzo 1968.

2. Esse stabiliscono le sanzioni diverse dalla nullità che operano quando la fusione presenti vizi di sostanza o di forma e non sia possibile la dichiarazione di nullità.

CAPITOLO III

Fusione mediante costituzione di nuova società

Articolo 19

1. Alla fusione mediante costituzione di nuova società si applicano le disposizioni del capitolo II della presente direttiva, ad eccezione degli articoli 7 e 18.

Ciascuna delle società partecipanti alla fusione è considerata come una società incorporata e la nuova società come società incorporante, secondo le disposizioni seguenti:

- a) gli articoli 9 comma 1, 10, 13, 14 e 15 si applicano alle società sottoposte alla fusione ed alla nuova società;
- b) gli articoli 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 16 e 17 si applicano solo alle società sottoposte alla fusione;
- c) gli effetti definiti dall'articolo 9, comma 2, si producono al momento della costituzione della nuova società.

2. L'atto costitutivo e — se è oggetto di un atto separato — lo statuto della nuova società, sono allegati al progetto di fusione ed approvati dall'assemblea generale di ciascuna delle società sottoposte alla fusione.

3. Gli Stati membri hanno la facoltà di non applicare alla costituzione della nuova società le disposizioni previste dall'articolo 8 della direttiva n. del⁽¹⁾, relative alla verifica dei conferimenti in natura.

CAPITOLO IV

Incorporazione di una società da parte di un'altra società che possiede la totalità delle azioni della prima

Articolo 20

1. Gli Stati membri disciplinano, per le società soggette alla propria legislazione, l'operazione mediante la quale una società si scioglie senza liquidazione e trasferisce l'intero suo patrimonio attivo e passivo ad un'altra società che possiede la totalità delle azioni della prima e degli altri titoli della medesima che danno diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti. Questa operazione è soggetta alle disposizioni del capitolo II della presente direttiva, ad eccezione degli articoli 3, comma 2, lettere b) e c), 5, commi 1 e 2, 7, 9, comma 2, lettera b), 16 e 17.

2. L'organo preposto all'amministrazione della società incorporante redige una relazione dettagliata che illustra e motiva dal punto di vista giuridico ed economico l'operazione di cui al comma 1.

3. Una relazione dettagliata in merito agli effetti dell'operazione sulla società incorporante è redatta da uno o più esperti indipendenti designati od abilitati da un'autorità giudiziaria od amministrativa. Questi esperti possono essere le persone incaricate del controllo dei conti della società incorporante.

Ciascun esperto ha il diritto di ottenere presso le società partecipanti alla fusione tutte le informazioni e tutti i documenti utili, e di procedere a tutte le necessarie verifiche.

4. L'attuazione dell'operazione comporta l'annullamento delle azioni della società incorporata nonché degli altri titoli indicati al comma 1.

⁽¹⁾ GU n. C 48 del 24. 4. 1970, pag. 8.

CAPITOLO V

Altre operazioni assimilate alla fusione

Articolo 21

1. Quando gli Stati membri disciplinano, per le società soggette alla propria legislazione, operazioni diverse da quelle definite agli articoli 2 e 20 della presente direttiva e mediante le quali una società trasferisce ad uno o più società esistenti o da costituire la totalità o una parte del suo patrimonio, attribuendo ai propri azionisti, come contropartita totale o parziale di tale conferimento, azioni della società o delle società beneficiarie del conferimento stesso, si applicano le disposizioni dei capitoli II e III della presente direttiva, ad eccezione degli articoli 6 e 9, comma 2.

2. Ai fini dell'applicazione del comma che precede, la società che effettua il conferimento è considerata come la società incorporata, le società esistenti beneficiarie del conferimento come società incorporanti e le società da costituire, beneficiarie del conferimento, come società di nuova costituzione, secondo le distinzioni che seguono:

a) gli articoli 3, 4, 5, 6, 8, 16, 17 e 18 si applicano alle società incorporanti ed alle società incorporate. Quando l'operazione ha luogo a beneficio di una o più società di nuova costituzione, l'atto costitutivo di tali società oppure, se formano oggetto di un atto separato, i loro statuti, vengono allegati al progetto di fusione ed approvati dall'assemblea generale delle società incorporate.

È tuttavia possibile prescindere dall'applicazione dell'articolo 5 se gli azionisti della società incorporata hanno il diritto di ottenere una contropartita corrispondente al valore delle loro azioni e se, in caso di disaccordo, tale contropartita è determinata dal tribunale;

b) gli articoli 9, primo comma, e 10 si applicano alle società incorporanti, alle società incorporate ed alle società di nuova costituzione;

c) quando l'operazione comporta di diritto il trasferimento con effetto sia tra le società interessate che nei confronti dei terzi, della totalità o di parte del passivo della società incorporata alla società incorporante od alla società di nuova costituzione, si applicano gli articoli 11, 12 e 15, commi da 2 a 4;

- d) quando la società incorporata ha emesso obbligazioni convertibili in azioni, obbligazioni permutabili contro azioni, obbligazioni con diritto di sottoscrizione preferenziale al capitolo sociale, obbligazioni con partecipazione agli utili, titoli con diritto di sottoscrizione, quote beneficiarie, quote di godimento o «Genußscheine», e i diritti connessi a tali titoli sono trasferiti alle società incorporanti e di nuova costituzione, si applicano gli articoli 13 e 14;
- e) quando l'operazione comporta di diritto il trasferimento con effetto sia tra le società interessate che nei confronti dei terzi, della totalità o di parte dell'attivo della società incorporata alla società incorporante, o alla società di nuova costituzione, si applica l'articolo 15, commi da 2 a 4.

CAPITOLO VI

Disposizioni generali e finali

Articolo 22

1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 3, 5, 6, 16 e 20, deve intendersi per «organo preposto all'amministrazione», ferma restando la facoltà per i legislatori nazionali di prescrivere l'intervento anche di un organo di vigilanza:

- per il Belgio: il «Conseil d'Administration», «het bestuur»;
- per la Francia: il «Conseil d'Administration» o il «Directoire»;
- per la Germania: il «Vorstand»;
- per l'Italia: il «Consiglio d'amministrazione»;
- per i Paesi Bassi: «het bestuur»;
- per il Lussemburgo: il «Conseil d'Administration».

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 16 per «organo di vigilanza» s'intende:

- per la Germania: l'«Aufsichtsrat»;
- per la Francia: il «Conseil de surveillance»;
- per i Paesi Bassi: i «commissarissen».

3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 per «rappresentanti del personale» s'intendono:

- per la Germania: il «Betriebsrat»;
- per il Belgio: il «conseil d'entreprise — de ondernemingsraad»;
- per la Francia: il «comité d'entreprise»;
- per l'Italia: la «commissione interna d'azienda»;
- per il Lussemburgo: la «délégation ouvrière principale»;
- per i Paesi Bassi: l'«ondernemingsraad».

Articolo 23

Gli Stati membri stabiliscono, entro un periodo di diciotto mesi dalla notifica della presente direttiva, che entrano in vigore le modifiche alle loro disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della direttiva stessa e ne informano immediatamente la Commissione.

I governi degli Stati membri trasmettono alla Commissione, per informazione, i testi dei progetti legislativi e regolamentari con le rispettive note esplicative, concernenti la materia disciplinata dalla presente direttiva. Tale trasmissione deve avvenire al più tardi 6 mesi prima della data prevista per l'entrata in vigore del progetto.

Articolo 24

La presente direttiva è destinata agli Stati membri.